



Circ. 127

Milano, 17 dicembre 2018

Ai docenti  
 Agli studenti e alle loro famiglie  
 Al personale ATA

## OGGETTO: Validità dell'anno scolastico

Si ritiene utile riassumere alcune significative innovazioni di recente introduzione, in particolare per quanto riguarda la validità dell'anno scolastico, in relazione alle assenze effettuate.

1. **Validità dell'anno scolastico:** L'art.14, comma 7, del **DPR 122/2009** (Regolamento sulla valutazione) prevede che: *A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado (n.d.r. 2010-2011), ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.*

La norma richiamata evidenzia che:

- per riconoscere la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre/quarti del **monte-ore annuale**; pertanto occorre calcolare i tre/quarti delle ore settimanali previste dal percorso curricolare frequentato e moltiplicare la cifra per 33 settimane. Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non viene ammesso allo scrutinio finale.
- La competenza a stabilire le **deroghe** è del Collegio Docenti, *“a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”*. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di accertamento da parte del Consiglio di Classe che le verbalizza in sede di scrutinio finale.

Orario settimanale	Classi	Limite max assenze
33 h	tutte le classi del percorso IEFP	272
32 h	Tutte le altre classi	264
31 h	Studenti che non si avvalgono IRC	256



Qualora si rendesse necessario un conteggio accurato sarà preso in considerazione il "curricolo individuale" di ogni studente (considerando, ad esempio, il non avvalersi dell'Insegnamento della Religione Cattolica).

*Le deroghe al limite massimo di assenze, indicate in premessa, che potranno essere fatte valere a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa, sono quelle definite in sede di Collegio dei Docenti.*

- **Presenza di assenze per terapie e/o cure programmate e documentate;**
- **Presenza di assenze per gravi di salute debitamente motivate (gravi patologie, infortunio, ricovero...) e adeguatamente documentate;**

Si precisa che le assenze continuative dovranno essere **documentate al rientro nella comunità scolastica** attraverso **dichiarazioni rilasciate dal medico curante o da ASL o da presidi ospedalieri**. Potranno essere riferite a patologie sia fisiche sia psichiche.

- **Presenza di assenze per motivi famigliari adeguatamente documentati (lutti, trasferimenti...);**
- **Presenza di assenze per partecipazione a concorsi o corsi selettivi di accesso ad Università o Accademie debitamente documentati;**
- **Presenza di assenze per partecipare a corsi di approfondimento erogati da Enti Certificati, debitamente documentati;**
- **Presenza di assenze per partecipare ad attività sportive agonistiche organizzate dalle federazioni Nazionali riconosciute dal CONI, debitamente richieste e certificate dalla Ass. Sportiva di appartenenza;**

**Si demanda al singolo Consiglio di Classe la valutazione della fondatezza delle motivazioni per eventuali assenze, non continuative, dovute a situazioni di malessere fisico o psicologico difficilmente documentabili.**

Si sottolinea inoltre che:

◀ al di fuori delle deroghe individuate, per il conteggio ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale, non ha alcuna influenza il fatto che l'assenza sia giustificata o ingiustificata.

◀ non rientrano nel computo le assenze dovute alla sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza.

◀ ai fini del computo delle assenze, la disposizione **non si riferisce ai giorni, ma alle ore, per cui sono da considerare rilevanti anche gli ingressi posticipati e le uscite anticipate**. Infatti il riferimento è l'orario annuale personalizzato nel quale sono compresi gli insegnamenti obbligatori e quelli facoltativi eventualmente scelti dallo studente.

Il Dirigente Scolastico  
(Prof.ssa Antonella Pari)